

## PER INFORMAZIONI

### Ufficio Assegni alle Famiglie

VIA BRUINO 4 – 10138 TORINO

Mail: [assegnifamiglie@comune.torino.it](mailto:assegnifamiglie@comune.torino.it)

Numero verde 800 732040  
Lunedì e venerdì 10.00 - 12.00

Sito internet:  
[www.comune.torino.it/assegni](http://www.comune.torino.it/assegni)

## C.A.F. CONVENZIONATI:

- CE.SE.F.2000 - U.I.L.
- C.G.N.
- CISAL
- CNA
- COLDIRETTI (solo assegni maternità)
- LABOR
- CONFISAL
- FAPI
- FENAPI
- CONFAPI - FENAPI
- NAZIONALE DEL LAVORO
- TUTELA FISCALE
- LAVORO E FISCO
- FENALCA
- SERVIZI DI BASE
- SI.NA.L.P.
- UGL
- UCI
- PROFESSIONE FISCO
- USPPIDAP
- SILCED ZEROCARTA



CITTA' DI TORINO

## ASSEGNO DI MATERNITÀ

(art. 66 Legge n. 448/98 e s.m.i. – art. 74 D. Lgs. 151/01)

## ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

(art. 65 Legge n. 448/98 e s.m.i.)



Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro

## ASSEGNO DI MATERNITA'

Può richiedere l'assegno la mamma residente a Torino, cittadina italiana, comunitaria o di Paesi terzi.

La cittadina di Paesi terzi deve essere in possesso di:

- Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98)
- Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07)
- Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07)
- ricevuta della richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o delle Carte di soggiorno suddette
- Status di rifugiato politico, asilo politico o di protezione sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge.
- Permesso unico di lavoro (Dir. 2011/98/UE art. 3 comma 1 lett. b) "cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002" e lett. c) "cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale."

A seguito della sentenza n. 54/2022 della Corte Costituzionale il diritto è esteso alle cittadine di paesi terzi in possesso di:

- Permesso unico di lavoro autorizzate a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

La richiedente NON deve beneficiare di alcuna indennità di maternità obbligatoria da parte dell'INPS o di altro Ente Previdenziale o dal datore di lavoro, oppure, se ne beneficia in misura inferiore al valore dell'Assegno di Maternità, può richiedere la quota differenziale.

In casi molto particolari la richiesta può essere presentata da persone diverse dalle madri.

La domanda va sottoscritta ENTRO 6 MESI dal parto. Per le mamme adottive o preadottive la data decorre dall'entrata del minore nella famiglia della richiedente.

L'assegno è rivalutato annualmente (sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo) e viene concesso se l'I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) non supera i limiti di legge.

## ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Può richiedere l'assegno il genitore residente a Torino, cittadino italiano, comunitario o di Paesi terzi e che ha almeno tre figli (naturali, adottati o preadottati) minori d'età e conviventi.

Il cittadino di Paesi terzi deve essere in possesso di:

- Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98)
- Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07)

-Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07)

- Status di rifugiato politico, asilo politico o di protezione sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge

-Permesso unico di lavoro (Dir. 2011/98/UE art. 3 comma 1 lett. b) "cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002" e lett. c) "cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale."

La richiesta ANF va presentata entro il 31/01/2023, tale assegno potrà essere richiesto per i mesi di GENNAIO e/o FEBBRAIO come stabilito dall'art. 10 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Da marzo 2022 tale assegno sarà sostituito dall' Assegno unico e universale.

## COSA FARE PER RICHIEDERE GLI ASSEGNI

I cittadini residenti a Torino possono presentare richiesta presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati (C.A.F.), che forniranno l'aiuto necessario per la compilazione delle domande e della dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).